

L.R. 1° ottobre 1993, n. 50⁽¹⁾ - Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993).

Art. 1-Art. 24

(omissis)

Art. 25

Disposizioni sugli Assessori regionali

1. Entro 30 giorni dalla nomina degli Assessori regionali il Consiglio regionale acquisisce la documentazione di cui all'articolo 2, primo comma, punti 1) e 2) della legge 5 luglio 1982, n. 441.

2. Gli Assessori regionali sono, altresì, tenuti a presentare la documentazione di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 441 del 1982 nei termini previsti nei medesimi articoli.

3. Le dichiarazioni e le notizie di cui all'articolo 9 della legge n. 441 del 1982 citata, ad esclusione della dichiarazione di cui al punto 3), primo comma, dell'articolo 2 della stessa legge, sono soggette alle stesse forme di pubblicità previste per i Consiglieri regionali.

Art. 26-Art. 27

(omissis)

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 5 ottobre 1993, n. 38.